

editoriale

Alle radici del patto costituzionale: per un recupero del superamento dei conflitti quale fondamento dell'agire pubblico

di Anna Lorenzetti

In un momento di grande complessità, sul piano interno e a livello internazionale, riportare al centro della discussione il tema del superamento dei conflitti appare una scelta obbligata nel metodo, oltre che nel merito.

L'imminente riforma della forma di governo, annunciata a più riprese, impone una riflessione sull'esigenza di recuperare quell'innato tessuto della mediazione che la Costituzione fa proprio.

Nel merito, sul piano dei contenuti, e quanto al metodo, è infatti l'idea stessa di una riforma costituzionale come "di parte", di una sola parte politica, a doversi guardare con sospetto, poiché sembra distanziarsi dalle modalità di agire del processo costituente come volto a redigere una Costituzione di tutte e tutti e destinata a rimanere, negli anni, di tutte e tutti.

La non necessità di confrontarsi con le forze di "opposizione" o meglio di "minoranza" non dovrebbe infatti far venir meno l'esigenza almeno di cercare, una via compromissoria in grado di produrre convergenze politiche di ampio raggio, diversamente dovendosi ammettere il profilarsi, se non di un vero e proprio piano inclinato, quanto meno di una china preoccupante; come noto, si tratta peraltro di un percorso già sperimentato nelle più recenti, significative e massicce riforme bloccate dall'esito referendario (ci si riferisce al progetto di riforma Renzi-Boschi e al progetto, nella legislatura 2001-2006, del governo Berlusconi, occasioni in cui vi è stata una conferma dell'impianto originario della Costituzione a seguito dei referendum confermativi rispettivamente del dicembre 2016 e del giugno 2006). Sono infatti le modalità con cui si procede

a proporre una modifica costituzionale a essere sembrate vieppiù distanti da quel tessuto costituzionale della mediazione che dovrebbe sempre e comunque consentire, o meglio pretendere, il recupero di quel tono compromissorio della Carta nel valore più alto che alla parola compromesso possiamo riconoscere. Come la Costituzione era nata all'esito di un dialogo e di un confronto, accesi, serrati, diretti, tra le diverse sensibilità politiche che sedevano in Assemblea costituente, così dovrebbe imporsi anche per qualsiasi sua modifica, prendendo le distanze da quell'accezione – oggi prevalente – che alla parola compromesso abbina una natura svilente, al ribasso, non in grado di valorizzare il fecondo confronto fra diverse posizioni, dunque nel caso specifico fra le diverse componenti del Parlamento e dunque fra maggioranza e minoranza parlamentare.

Di tale prospettiva va recuperato il valore, archiviando definitivamente la stagione del riformismo costituzionale e di un riformismo agito dalla sola maggioranza politica del momento, come se la Costituzione possa realmente essere “di qualcuno”, di una sola parte politica, e non di tutte e di tutti.

Ancora sul piano interno, il recupero del tono compromissorio della Costituzione consentirebbe di rafforzare la cornice teorica alla riforma organica della giustizia riparativa, di recente introduzione (d. lgs. 150/22). Sarebbe infatti un controsenso non conciliare tali due aspetti di metodo e di merito, posto che l'aver introdotto una riforma organica della giustizia riparativa in ogni fase del procedimento penale e nell'esecuzione pare prefigurare l'ingresso stabile di una modalità di superamento dei conflitti nel contesto della giustizia tradizionalmente intesa.

Ma se il superamento dei conflitti manifesta rilievo sul piano interno è sul piano internazionale che si palesa ancora maggiore urgenza rispetto alle vicende relative al conflitto in Ucraina.

L'aver rinunciato, senza sostanziale dibattito in Parlamento, a qualsiasi discussione circa la partecipazione dell'Italia a un conflitto armato, non può che leggersi in diretto antagonismo con il principio pacifista che pure caratterizza la forma di Stato e che vede l'Italia ripudiare la guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” (art. 11), con una dubbia compatibilità rispetto all'invio di armi, e, in generale, al sostegno a una delle parti in guerra.

L'azione degli ultimi due governi in materia non consente di tacere circa l'attualità e la forza del principio per cui l'Italia ripudia la guerra (art. 11)¹, guerra che rappresenta l'estremo

¹Parla di una “responsabilità di costruire una pace”, B. PEZZINI, *Sul ripudio della guerra e sulla responsabilità di costruire la pace*, in questa rivista, 1/2022, 3 ss. Numerosi i contributi sul tema, tra cui si vedano quelli raccolti nel nr. 4/2022 della Rivista AIC: <https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/04-2022-constituzione-e-guerra-russo-ucraina>.

punto di ricaduta del rifiuto del riconoscimento dell'altro, del rifiuto di quel confronto, di quell'incontro, di quella relazione che fonda la stessa solidarietà fra popoli.

Ciò pare un paradosso proprio perché agito in un momento in cui pare centrale nel dibattito la dimensione assiologica della riparazione come anima della giustizia, a seguito, da ultimo, alla riforma cosiddetta “organica” introdotta con il sopra richiamato lgs. 150 del 2022. Questo aspetto infatti prefigura una ulteriore e autonoma aporia rispetto al portato assiologico che intende porre al centro la dimensione del superamento del conflitto.

Occorre dunque prestare attenzione nel far sì che lo scivolamento di quella trama compromissoria su cui la Carta poggia divenga inesorabile al punto da non essere più neppure percepito come tale.

Sul piano interno, l'idea dello scontro sulla Costituzione e non di una Costituzione, (o di una sua modifica), esito di un dialogo, di un confronto, di un compromesso, dovrebbe non trovare spazio alcuno.

Così anche la narrazione retorica della guerra come esito inevitabile, della guerra come “guerra giusta”, della guerra come via per una pace dei popoli non può che apparire una contraddizione nei termini, ricordando alcuni drammatici precedenti laddove ha preteso di assumere, contraddittoriamente, la guerra come via per la pace tra i popoli².

La guerra infatti non può mai intendersi come strumento di promozione di pace, sempre restando uno strumento di offesa antitetico a quella “cultura” del dialogo e del confronto che ha dato forma a quel «tessuto costituzionale della mediazione»³ al centro dell'architettura costituzionale, “pratica concordanza” di valori diversi, ugualmente protetti e di cui è necessario trovare una sintesi anche a fronte di posizioni contrapposte, individuando ogni possibilità di inclusione e senza escludere valori diversi⁴.

² Si ricordano le parole pronunciate da Benito Mussolini, dal balcone di Palazzo Venezia, in occasione del discorso tenutosi il 10 Giugno 1940 con cui l'Italia dichiarava l'entrata in guerra.

“Noi impugniamo le armi per risolvere, dopo il problema risolto delle nostre frontiere continentali, il problema delle nostre frontiere marittime; noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro mare, poiché un popolo di quarantacinque milioni di anime non è veramente libero se non ha libero l'accesso all'Oceano”. E ancora: “L'Italia, proletaria e fascista, è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano: vincere! E vinceremo, per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo. Popolo italiano! Corri alle armi, e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore!”

³ Sia consentito rinviare al mio: *Il tessuto costituzionale della mediazione*, in *Costituzionalismo.it*, 2016, disponibile in www.costituzionalismo.it.

⁴ N. COLAIANNI, *La mediazione come valore costituzionale*, in *Min. giust.*, 1999, 2. L'autore aveva individuato simile prospettiva a partire dall'intero tessuto dei *checks and balances* dei poteri, o meglio delle funzioni costituzionali, delineate in modo tale che nessuna avesse il potere di “vincere” fino in fondo, dunque di prevalere sugli altri organi o poteri costituzionali.

Se la giustizia riparativa attraversa un momento di grande vigore e fecondità non soltanto nelle pratiche e nella riflessione dottrinale, ma sul piano normativo, richiedendo una profonda e significativa revisione di ogni fase del processo e dell'esecuzione, appare dunque un contro senso lasciare che l'azione del decisore pubblico non ne tenga conto nella complessità del suo agire.

La giustizia riparativa e il superamento dei conflitti infatti si fondano innanzi tutto sul riconoscimento dell'altro, dei suoi bisogni, sulla valorizzazione di una dimensione relazionale, in primo luogo in nome della solidarietà⁵, che connota la qualità dell'ordinamento italiano⁶, contrapponendosi alla logica del vincere/perdere e alle possibili derive individualistiche, caratterizzando la forma di Stato⁷.

È dunque l'idea di pratiche di ricomposizione dei conflitti e di ritessitura della trama relazionale a segnare la via in un momento di complessità, sia nell'offrire una possibile risposta al sentimento di appartenenza ad una medesima comunità o alla volontà di perseguire un ideale o un progetto comuni, sia nel porsi quale possibile risposta a un impulso etico-morale che caratterizza il principio solidaristico⁸.

⁵ A. APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà*, Milano, Giuffrè, 2012; F. GIUFFRÈ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2002; F. GIUFFRÈ, *Libertà e solidarietà nella prospettiva del nuovo modello "federale" di Welfare*, in B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, Milano, Giuffrè, 2005, 63; A. D'ANDREA, *Solidarietà e costituzione*, in *Jus*, 2008, 1, pp. 193-199; si vedano gli scritti di Filippo Pizzolato secondo cui, mentre la solidarietà si adatta più facilmente a contesti caratterizzati da mediazione, la fraternità apporta un'intensità motivazionale che eccede la solidarietà, senza rifiutarla, anche "sforzandosi" di riempirla. V. F. PIZZOLATO, *Dal personalismo alla fraternità: fondamenti e condizioni per una solidarietà pubblica*, in A. MARZANATI, A. MATTIONI (a cura di), *La fraternità come principio del diritto pubblico*, Roma, Città Nuova editrice, 2007, pp. 45-60; ID., *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di una ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Roma, Città Nuova editrice, 2012, in cui l'autore assume la fraternità come un aspetto del concetto di solidarietà (p. 102 ss.); ID., *A proposito di fraternità cristiana e fraternità giuridica*, in AA.VV. (a cura di), *Scritti in onore di Angelo Mattioni*, Milano, Vita & Pensiero, 2011, pp. 541-555; E. ROSSI, A. BONOMI, *La fraternità come "obbligo" e "libertà". Alcune riflessioni sul principio di solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, in A. MARZANATI, A. MATTIONI (a cura di), *La fraternità come principio del diritto pubblico*, cit., pp. 61 ss.; A. MATTIONI, *Solidarietà giuridicizzazione della fraternità*, in A. MARZANATI, A. MATTIONI (a cura di), *La fraternità come principio del diritto pubblico*, cit., pp. 18 ss.

⁶ B. PEZZINI, *Solidarietà e politiche sociali tra Costituzione e Unione Europea*, in *Atti del Convegno di Firenze*, in corso di pubblicazione.

⁷ S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà, Diritto e società*, 1/1996, p. 10; B. PEZZINI, *Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà (a proposito di uguaglianza ed effettività dei diritti e tematizzazione della differenza)*, in B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, Milano, Giuffrè, 2005, 93 ss.

⁸ S. TROILO, *La solidarietà verticale tra autonomie territoriali e Unione europea*, in B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, cit., 39.